


LISTA GULLIVER – SINISTRA UNIVERSITARIA ANCONA



**Corso di Formazione
sull'Autonomia
dell'Università**

INDICE:

1.La Costituzione

2.Dal punto di vista Istituzionale

3.Il principio autonomistico

4.Fondazioni Private

5. L'autonomia normativa

6.L'autonomia finanziaria

7. L'autonomia didattica

8.L'autonomia organizzativa

1. LA COSTITUZIONE

○ Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

- Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

- Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

2. DAL PUNTO DI VISTA ISTITUZIONALE

- L'Università può definirsi un ente autarchico in senso stretto:
“Alle Università, dopo la riforma introdotta dalla Legge 168/1989, non può essere riconosciuta la qualità di organo dello Stato, ma quella di ente pubblico autonomo” (Corte di Cassazione)

Nell'ordinamento italiano vige il principio del pluralismo in base al quale coesistono accanto allo Stato altri soggetti che dotati di capacità giuridica pubblica che perseguono finalità di interesse generale.

Gli enti pubblici autarchici agiscono in regime di diritto amministrativo e si caratterizzano:

- per l'Autarchia : intesa come indipendenza e analoghe finalità dello Stato centrale
- per l'Autonomia: indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni
- per l'Autogoverno: Organi locali scelti dagli stessi governati

3. IL PRINCIPIO AUTONOMISTICO

L'autonomia Universitaria è un percorso lungo e complesso che ha avuto inizio negli Anni 60 e che non ha ancora vista la sua conclusione.

Ad ogni modo, la Legge di riferimento è la n. 168 del 1989:

Art. 6

(Autonomia delle università)

Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.

Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:

accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'articolo 7.

La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.

Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei competenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emante.

Gli statuti delle università sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

- **Autonomia normativa:** si concretizza nel potere di emanare atti normativi aventi valore vincolante come gli statuti e i regolamenti
- **Autonomia finanziaria:** capacità di poter contare su risorse provenienti da fonti diverse, ma che possono essere gestite in modo completamente indipendentemente
- **Autonomia didattica:** capacità di determinare e disciplinare i corsi di laurea e tutto ciò che riguarda l'organizzazione didattica.

4. FONDAZIONI PRIVATE

○ Art. 16.

Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.

La privatizzazione delle Università, attraverso la trasformazione in Fondazioni Private, porterà la creazione di Atenei di Serie A, Serie B e Serie C che varieranno in base ai fondi che percepiranno dalle aziende/privati che avranno deciso di investire nelle Università. Questo sistema porterà ad un drammatico abbassamento del livello della Didattica e all'istituzione di vari livelli di sapere che saranno accessibili solamente in base al reddito e alla condizione economica della propria famiglia.

5. L'AUTONOMIA NORMATIVA

Possibilità di emanare :

- Statuto

(Art. 16 comma 4, L. 168/1989 - Art. 4 comma 1, L. 341/1990 – Art. 6 comma 1, L.236/1995 – L.370/1999)

- Regolamenti

6. AUTONOMIA FINANZIARIA

Criteri per la gestione e l'esatta individuazione dell'entità delle fonti di finanziamento:

- FFO
- Contribuzione Studentesca
- Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
- Il regolamento disciplina i criteri per la gestione, le procedure amministrative e finanziarie, le responsabilità e la rapidità.

7. L'AUTONOMIA DIDATTICA

- L'evoluzione Legislativa
- Regolamenti didattici di Ateneo
- Regolamenti didattici dei corsi di studio

8. L'AUTONOMIA ORGANIZZATA

Organizzazione di:

- Strutture didattiche
- Ricerca
- Aspetti amministrativi
- Aspetti finanziari e di gestione

INFORMAZIONI UTILI:

www.gulliver.univpm.it

www.miur.it

www.simone.it

www.360press.com

www.wikipedia.it

www.fondazionecru.it